



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

TABELLA 1 : INDENNITA'E SPESE DI MEDIAZIONE- MEDIAZIONE FAMILIARE Le spese di avvio del procedimento sono di:

**€ 20,00 iva inclusa per
ciascuna parte (ossia € 40,00 totali)**

L'indennità per ogni singolo incontro di mediazione dovrà essere corrisposta, all'inizio di ciascun incontro, da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, con vincolo di solidarietà tra le parti. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (ad es. postali, copie allegati e documenti, ecc.).

La misura dell'indennità per ciascun incontro è di :

€ 70,00 + iva = € 85,40 (ossia € 42,70 per parte ad incontro)

L'importo relativo alle spese di avvio del procedimento deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Il 20% dell'indennità di mediazione viene destinato a coprire le spese dell'Organismo mentre la differenza resterà a copertura della attività dei mediatori.

Per la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. n. 115/ 2002 e successive modificazioni e che lo abbia comprovato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dell'ODM

La misura dell'indennità per ciascun incontro è di :

€ 35,00 + iva = € 42,70



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

TABELLA 2: INDENNITA' - NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON IL SUPPORTO DI UN MEDIATORE FAMILIARE

Le spese di avvio del procedimento sono di:

**€ 20,00 iva inclusa per
ciascuna parte (ossia € 40,00 totali)**

L'indennità dovrà essere corrisposta, all'inizio del procedimento, da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, con vincolo di solidarietà tra le parti. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il **rimborso delle spese vive documentate** (ad es. postali, copie allegati e documenti, ecc.).

VALORE DELLA LITE	SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE
fino a € 1.000	€ 52,86 + iva = € 64,49
da € 1.001 a € 5.000	€ 105,74 + iva = € 129,00
da € 5.001 a € 10.000	€ 194,19 + iva = € 236,91
da € 10.001 a € 25.000	€ 292,80 + iva = € 357,22
da € 25.001 a € 50.000	€ 488,00 + iva = € 595,36
da € 50.001 a € 250.000	€ 813,34 + iva = € 992,27
da € 250.001 a € 500.000	€ 1.220,00 + iva = € 1.488,40
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.318,00 + iva = € 2.827,96
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.172,00 + iva = € 3.869,84
oltre € 5.000.000	€ 5.612,00 + iva = € 6.846,64

Per il procedimento di negoziazione assistita con il supporto di un mediatore familiare il valore della procedura, ai fini del pagamento delle indennità, segue le regole del codice di procedura civile e del Dlgs 28/2010 e DM 180/2010. **Il pagamento è dovuto all'inizio della procedura.**

Le indennità rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di co-mediatori.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA

Iscrizione al Registro degli O.D.M.: n. 625

In caso di indicazione di valore indeterminato o indeterminabile lo scaglione di riferimento è quello da € 25.000 a € 50.000, con pagamento pertanto dell'indennità pari ad € 488,00 per parte, salvo rivalutazione del valore all'esito dell'accordo negoziato.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta superiore a quello indicato dalle parti o individuato dall'ODM, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Nel procedimento di negoziazione assistita con il supporto di un mediatore familiare l'indennità è dovuta a prescindere dal numero di incontri necessari o dalla durata del procedimento di negoziazione assistita o dalla durata della partecipazione di supporto del mediatore ad una sola fase o a più fasi o all'intera durata del procedimento stesso.

Per la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. n. 115/ 2002 e successive modificazioni e che lo abbia comprovato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dell'ODM la misura dell'indennità è dimezzata per la sola parte che si trovi in tali condizioni.